



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VERBALE n. 12/2008

Seduta del 18 settembre 2008

CONFERENZA UNIFICATA
(Art. 8 D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

Il giorno **18 settembre 2008**, alle ore **15,00** presso la **Sala riunioni di via della Stamperia 8, in Roma** si è riunita la **Conferenza Unificata** (*convocata con nota prot. n. 3723 – 2. 17.4.19 del 12 settembre 2008*) per discutere sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Approvazione del verbale della seduta del 31 luglio 2008.

- 1) **Parere sullo schema di disegno di legge recante “Attuazione dell'articolo 119 della Costituzione: delega al Governo in materia di federalismo fiscale”. (RIFORME PER FEDERALISMO - SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - ECONOMIA E FINANZE)**
Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 2) **Intesa sullo schema di decreto ministeriale recante “Criteri e modalità per il riparto delle risorse relative al diritto-dovere istruzione e formazione. Esercizi finanziari 2007/2008” (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)**
Intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Sono presenti:

per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per i rapporti con le Regioni, **FITTO**¹; il Ministro alla semplificazione normativa **CALDEROLI**; il Sottosegretario all'interno, **DAVICO**; il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio **GIOVANARDI**; il Sottosegretario al federalismo **BRANCHER**; il Sottosegretario all'Istruzione **PIZZA**; il Sottosegretario all'economia e alle finanze **COSENTINO**; i Sottosegretari al lavoro, salute e politiche sociali **VIESPOLI** e **FAZIO**; il Sottosegretario alle infrastrutture e trasporti **CASTELLI**;

per le Regioni e Province autonome:

il Presidente della Regione Calabria, **LOIERO**; il Presidente della Regione Sicilia,

¹ Il Ministro Fitto è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

LOMBARDO; il Presidente della Valle d'Aosta, **ROLLANDIN**; la Presidente della Regione Umbria, **LORENZETTI**; il Presidente della Regione Basilicata, **DE FILIPPO**; gli Assessori delle Regioni: Emilia Romagna, **GILLI**; Lombardia, **COLOZZI**; Veneto, **COPPOLA**; Campania, **CASCETTA**; Liguria, **PITTALUGA**; Marche, **MARCOLINI**; Molise, **VITAGLIANO**; Puglia, **INTRONA**; Sicilia, **ILARDA**; Provincia autonoma di Bolzano, **FRICK**;

per le Autonomie locali:

i rappresentanti di: ANCI, **DOMENICI**; UPI, **MELILLI**; UNCEM, **BORGHI**;
il Presidente della Provincia di Milano, **PENATI**; il Presidente della Provincia di Napoli, **DI PALMA**; il Presidente della Provincia di Varese, **GALLI**; il Vicesindaco del Comune di Roma, **CUTRUFO**; il Sindaco di Genova, **VINCENZI**; il Sindaco di FORLÌ, **MASINI**; il Sindaco di Giaveno, **RUFFINO**; il Sindaco di Mandas, **OPPUS**.

Svolge funzioni di Segretario: **SINISCALCHI**, Segretario della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni.

Il **Ministro FITTO** apre la seduta e sottopone all'approvazione il verbale della seduta del 31 luglio 2008.

Nessuna osservazione viene formulata e, pertanto, **la Conferenza Unificata approva il verbale della seduta del 31 luglio 2008.**

Il **Ministro FITTO** pone all'esame il **punto 1** dell'o.d.g. che reca: «Parere sullo schema di disegno di legge recante "Attuazione dell'articolo 119 della Costituzione: delega al Governo in materia di federalismo fiscale"».

Introduce i lavori confermando che si tratta del primo incontro, concordato in Conferenza, per acquisire le valutazioni delle Regioni e delle Autonomie locali e l'illustrazione degli eventuali emendamenti proposti al testo. Annuncia che il giovedì successivo si terrà una nuova seduta della Conferenza Unificata nel corso della quale il Governo avrà modo di esprimere le proprie valutazioni sui singoli emendamenti e che, nel frattempo, proseguirà il confronto per verificare nel merito le questioni poste.

Il **Ministro CALDEROLI** esprime innanzitutto il proprio rammarico per l'accelerazione dell'iter del provvedimento che ha comportato la rapida approvazione, in via preliminare, del testo da parte del Consiglio dei Ministri; sostiene che tale approvazione ha impedito di tenere fede all'impegno assunto negli incontri bilaterali di tenere il tavolo allargato a tutti i livelli di governo.

Afferma di avere avuto notizia dell'approvazione del testo solo nel corso del Consiglio dei Ministri della settimana precedente e che non era prevedibile che il testo sarebbe stato esaminato e preliminarmente approvato, essendo previsto solo l'avvio del suo esame.

Pur nel cambiamento dei tempi di lavoro, ribadisce la volontà di affrontare il confronto in maniera sostanziale. Ricorda che le vicissitudini internazionali, i problemi economici e la crisi degli Stati Uniti stanno determinando delle variazioni assolutamente imprevedibili nel calendario del Consiglio dei ministri. Sostiene che ne è prova il fatto che, anziché esprimere il parere e approvare contestualmente la legge Finanziaria e il disegno di legge collegato nel corso del Consiglio dei ministri di venerdì 26 settembre, la



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

trattazione della legge Finanziaria 2009 è stata anticipata a martedì 23 settembre a causa degli impegni del Presidente del Consiglio negli Stati Uniti.

Afferma che nonostante sia stata più volte espressa la volontà di mantenere il collegamento tra collegato e Finanziaria, per rispettare l'impegno assunto (la concessione di una settimana per approfondimenti al tavolo tecnico e di un'altra settimana per l'espressione del parere), con il Ministro Fitto, si è deciso di non porre all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri il martedì successivo il disegno di legge in esame insieme alla Finanziaria; pertanto, precisa che il suo esame verrà rinviato di una settimana.

Ritiene opportuno confermare la necessità di un confronto sincero e leale che, alla fine, condurrà a soluzioni definitive.

Sottolinea che le autonomie locali hanno avuto a disposizione una settimana di tempo per esaminare con attenzione il testo ed elaborare proposte emendative che nascano dall'esame puntuale degli articoli riguardanti il proprio livello di Governo. Aggiunge che il combinato disposto degli articoli specifici, invece, offre un risultato che, una volta approfondito, darà le risposte alle richieste pervenute dai tavoli bilaterali, molte delle quali sono già state accolte.

Ribadendo l'avvio di una fase formale di maggiore approfondimento, aggiunge che la conclusione della stessa, in sede di Conferenza Unificata, non esaurisce i lavori sul testo. Afferma che, insieme agli altri Ministri interessati, è sua intenzione istituire un tavolo permanente che proseguirà la sua attività fino alla conclusione dell'intera procedura.

Fa notare che l'Assessore Colozzi, in rappresentanza delle Regioni, ha rilevato che, una volta arrivati in Parlamento, alcuni principi potrebbero essere stravolti, ma ritiene che l'apertura del tavolo proposta, pur nel rispetto della sovranità del Parlamento, farà sì che il Governo si impegni a difendere i principi insieme stabiliti.

Allo stesso modo, ribadisce che nella fase dei decreti legislativi di attuazione partiranno quei due organismi, consultivo in un primo momento, di coordinamento in una fase successiva, nei quali le autonomie locali sono direttamente coinvolte: ritiene, infatti, che convenga a tutti i soggetti un dialogo sui contenuti, in una sede meno formale rispetto alle due sopracitate.

Rispetto alla tempistica relativa al termine di esercizio della delega, passata dagli iniziali sei a ventiquattro mesi, su sollecitazione del Ministro dell'economia e delle finanze, intesa ad effettuare una più cauta riflessione circa i possibili intoppi che la nuova normativa potrebbe incontrare lungo il percorso, precisa di considerare più corretto il termine di dodici mesi.

Aggiunge che fino a qualche mese prima, e in tempi normali, era possibile prorogare una legge delega attraverso il suo inserimento all'interno di un decreto-legge: la Corte Costituzionale ed il Presidente della Repubblica hanno invece prospettato un orientamento estremamente restrittivo, forse anche condivisibile, secondo il quale viene meno l'ammissibilità di inserire leggi delega nei decreti-legge, compreso il differimento dei termini della legge delega stessa.

Escludendo tale strumento, afferma che quello alternativo sarebbe rappresentato da un disegno di legge la cui approvazione, nella migliore delle ipotesi, avverrebbe nel giro di un anno: ciò significherebbe essere costretti ad attivare, il giorno dopo l'approvazione della legge delega, uno strumento giuridico per un eventuale differimento dei termini. Spiega che il termine «fino a...», ovviamente, non esclude che si possa giungere alla conclusione in meno tempo. Tuttavia, ribadendo la disponibilità ad



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

accogliere le richieste delle Regioni e delle Autonomie locali, invita a tenere presente che è impensabile, per due o tre giorni, perdere per strada una delega che, a quel punto, non potrebbe più essere riaperta.

Affronta poi il problema della congruità delle risorse, tema particolarmente sollecitato dalle Regioni. Riconosce che chi è rimasto "scottato" in termini di risorse dalle disposizioni attuative delle "leggi Bassanini", non essendo stata sempre trovata una corrispondenza rispetto alle funzioni trasferite, nutra qualche timore sul tema delle risorse. Tuttavia, in termini di congruità delle coperture, ritiene di offrire garanzie circa l'accoglimento delle richieste, magari meglio specificate, anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Precisa, inoltre, che, mentre per quanto riguarda le Regioni, prende atto che il testo proposto non è modificato rispetto al proprio livello di Governo, per i Comuni, invece, è intervenuta una modifica in ordine all'autonomia tributaria. Afferma che in un primo momento era stata accolta un'indicazione specifica dei Comuni e delle Province relativa all'orientamento verso un tributo immobiliare, ma in maniera strumentale e sicuramente mistificatoria, poiché nessuno aveva la benché minima intenzione di reintrodurre surrettiziamente l'ICI, è stata avviata una campagna volta a far intendere che, in alternativa all'imposizione dell'ICI, sarebbe stata introdotta una tassa ulteriore senza però tener presente che quella avrebbe sostituito tutte le altre già presenti nel panorama fiscale nazionale.

Ritiene che la formula introdotta, che può essere comunque adeguata alle richieste dei Comuni, nulla toglie in termini di autonomia, ma addirittura ne offre uno ulteriore. Sostiene che la volontà del Governo è quella di togliere un argomento mistificatorio e falso dalle mani di quei soggetti che, evidentemente, non hanno tanto a cuore l'autonomia tributaria e non condividono il federalismo.

Auspica, in conclusione, che si possa svolgere un buon lavoro. Riconferma che da parte del Governo nel suo complesso, e del Ministero dell'economia e delle finanze in particolare, esiste la disponibilità ad esaminare e valutare le richieste che saranno formulate.

Il Presidente LOIERO, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, comunica che la Conferenza stessa ha approvato un documento recante «Proposte emendative allo schema di disegno di legge». Aggiunge, con riferimento al solo articolo 20 riguardante le Regioni a Statuto speciale, che le Regioni si riservano di presentare specifiche proposte emendative.

Approfitta dell'ampia e non formale disponibilità del Governo al coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie locali per ricordare, a titolo personale, che l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, relativo alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, oggi è norma della Costituzione. In tal senso, considerato il tema all'esame, ritiene che, per coinvolgere davvero le Regioni e le Autonomie locali nella predisposizione del provvedimento in esame, sarebbe sufficiente integrare quella Commissione. **(All. 1)**

Il Ministro CALDEROLI ritiene che, non trattandosi di un dettaglio, chiede se il documento a cui ha fatto riferimento il Presidente Loiero sia stato approvato all'unanimità e condiviso da tutte le Regioni. Sottolinea che è molto importante l'unanimità della proposta in quanto, in tempi successivi, sarà necessario provvedere a prevedere delle compensazioni nord-sud.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Il Presidente LOIERO conferma che il testo è stato approvato all'unanimità.

Il Presidente DOMENICI, a nome dell'ANCI, precisa che è sua intenzione chiarire bene il percorso e i tempi da seguire.

Richiama che nella prossima seduta della Conferenza Unificata verrà espresso il parere sulla base delle risposte che saranno fornite nel corso della discussione in merito agli emendamenti presentati. Chiede se nel corso della settimana che separa dalla Conferenza Unificata sia comunque prevista la possibilità di incontri, anche di tipo tecnico; dopodiché, il Consiglio dei Ministri procederà all'approvazione definitiva del disegno di legge in argomento.

Come contributi finalizzati alla risoluzione delle questioni di ordine tecnico, consegna un documento congiunto della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province italiane e dell'ANCI, che rappresenta una sorta di preambolo unitario sui principi e sugli indirizzi relativi al lavoro da svolgere; consegna anche il documento redatto dal Consiglio nazionale dell'ANCI, riunitosi a Mogliano Veneto il 12 settembre in occasione della Conferenza dei piccoli Comuni, al quale ha partecipato anche il Sottosegretario Brancher; consegna, infine, gli emendamenti proposti dall'ANCI allo schema del disegno di legge. Afferma che sulla base di tali documenti ufficiali l'ANCI ritiene di avviare e tenere il confronto. **(All. 2, All. 3, All. 4).**

Ringrazia il Ministro Calderoli per le precisazioni fornite nella lettera cortesemente inviatagli nella quale fa riferimento ad alcune questioni di sostanza e di merito e chiarisce i motivi della mancanza di contatto verificatasi nel momento più delicato: si riferisce, in primo luogo, ad alcune considerazioni svolte dal Ministro in merito alla durata della delega. Ritiene che una delega di dodici mesi sarebbe stata molto più opportuna, sebbene la preoccupazione di attivare eventuali strumenti per il differimento dei termini rischi di indebolire già in partenza il lavoro e la determinazione rispetto alla volontà di raggiungere rapidamente l'obiettivo.

Considerata la situazione specifica e peculiare in cui versano i Comuni, così come fatto in occasione dell'incontro del 4 settembre, rinnova la proposta di anticipare e dare priorità al decreto legislativo attuativo della finanza dei Comuni e degli Enti locali, affermando che sono ancora aperte molte partite e molti problemi, collegati alla finanza dei Comuni, come, per esempio, rimane irrisolta, prima tra tutti, la copertura del taglio dell'ICI sulla prima casa e, di conseguenza, il conseguente mancato gettito.

Non intende entrare nel merito, ma soltanto limitarsi a sottolineare la delicatezza della situazione di fronte alla quale si trovano i Comuni, nonché illustrare un primo punto di sostanza rispetto al contenuto della legge delega. Sostiene che il problema non è tanto quello di riaprire un contenzioso o una discussione sterile intorno ai centralismi e al rapporto, più o meno significativo e marcato, di subordinazione dei diversi livelli istituzionali; tuttavia, nell'esaminare la legge delega si avverte la sensazione che, mentre per le Regioni i riferimenti e i termini del processo di riforma sono molto più circostanziati e precisi - tanto in merito alle funzioni che le Regioni svolgono e dovranno svolgere, quanto in merito alle fonti delle risorse dal punto di vista tributario e fiscale - per i Comuni il discorso è diverso.

Afferma che a seguito della modifica dell'articolo 10, comma 1, lett. b) della prima bozza del testo, che conteneva il riferimento alla razionalizzazione dell'imposizione immobiliare, la nuova lettera appare quantomeno generica nelle sue indicazioni fondamentali, per quanto attiene alla prospettiva della riforma della finanza comunale.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Comprende di essere in presenza del classico caso del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, nel senso che preoccupa la genericità dell'indicazione in essa contenuta (il cosiddetto paniere di tributi); ma, essendo tale lettera così generica, è possibile inserire dentro tale paniere molte cose. A suo parere l'unico modo per rispondere ad un'eventuale diatriba fine a se stessa è cominciare ad entrare subito nel merito della questione. Ritiene che l'attuale formulazione sembra indicare il definitivo tramonto della possibilità di istituire un nuovo tributo per i Comuni, non necessariamente riferito, in tal senso, al tributo immobiliare, ma alla possibilità di introdurre comunque uno nuovo. Anche se la proposta non mira a riproporre semplicemente il tributo immobiliare nei termini concordati in occasione della bozza presentata il 4 settembre, si chiede, però, se l'attuale formulazione possa comunque prevedere il fatto che per i Comuni sia ipotizzabile non una nuova tassa aggiuntiva, ma un nuovo tributo che ne cancella altri e, ne trasferisce altri ancora.

Osserva, a tal riguardo, di guardare con timore ad una situazione come quella descritta dal Ministro, perché in essa si determina evidentemente un corto circuito mediatico rispetto al quale la forza della politica e delle istituzioni è indubbiamente minore. Afferma che nessuno, né il Governo né l'ANCI, vuole la reintroduzione dell'ICI; tuttavia, in presenza di un certo tipo di dibattito che poteva far pensare alla reintroduzione surrettizia dell'ICI, si è modificata la bozza del 4 settembre. Ritiene, in conclusione, che non sia una grande dimostrazione di forza della politica, e non tanto perché i Comuni siano affezionati a quel tributo sull'imposizione immobiliare, ma perché non sono riusciti a spiegare, evidentemente, il fatto che quel tributo non doveva essere aggiuntivo, né significare una nuova e ulteriore pressione fiscale; sostiene che, a tale punto, si rende necessario entrare nel merito per comprendere i termini della questione e per capire come riempire quel paniere.

Richiama l'attenzione sulla già citata lettera del 12 settembre 2008 del Ministro Calderoli nella quale si fa riferimento alla possibilità di riconsiderare tributi, o parte di tributi attualmente erariali, quali ad esempio l'IRPEF o l'imposta di registro in modo che potrebbero entrare a far parte di quel paniere. Afferma che, quindi, le questioni sono due: la prima riguarda il modo in cui si riempie il paniere; la seconda, la possibilità di chiarire se effettivamente la nuova formulazione escluda del tutto, come l'ANCI interpreta, la possibilità di istituire comunque un nuovo tributo avente l'obiettivo di razionalizzare il sistema fiscale dei Comuni, al di là del fatto che possa essere riferito alla proprietà immobiliare o meno.

Chiarisce che la seconda questione è riferita al problema della perequazione: in sostanza, dalla lettura del testo sembra che, per quanto riguarda i Comuni, si rimanga sostanzialmente ancora in un regime di finanza derivata, fatto, questo, a parere dell'ANCI, contraddittorio con l'intenzione di realizzare un compiuto e completo federalismo fiscale nel Paese.

Ritiene che, con riferimento all'articolo 11, laddove si tratta il tema della perequazione, prevedendosi in particolare l'istituzione nel bilancio delle Regioni di due fondi, uno per i Comuni e l'altro per le Province, che, essendo questo un punto di fondamentale importanza per i Comuni, sia necessario fare chiarezza e dare risposte precise; altrimenti la situazione potrebbe portare l'ANCI a non esprimere una valutazione positiva e condivisa sulla perequazione e sulle modalità in cui essa è concepita.

Rileva un'altra questione, inserita nel documento siglato con le Regioni e le Province, riguardante la necessità di condividere un allegato tecnico che entri nel merito della quantificazione delle risorse, essenziale per i Comuni, rispetto al processo

6



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

riformatore che si sta aprendo (sull'argomento in questione, rimanda al cosiddetto preambolo unitario contenuto nel documento congiunto Regioni, Province e Comuni). Ritiene che questo sia uno degli elementi su cui il tavolo permanente previsto fino alla fine della procedura di approvazione, proposto dal Ministro Calderoni, cosa che l'ANCI condivide, dovrebbe cominciare a lavorare quanto prima.

Sottolinea un altro punto che, pur non essendo finora emerso chiaramente dal confronto, è stato sollevato in altra sede, anche con il Sottosegretario Brancher in occasione della recente Conferenza dei piccoli Comuni svoltasi a Mogliano Veneto e cioè la questione relativa al debito.

Su tale questione ritiene che si debba immediatamente compiere un'operazione di chiarezza, di verità e trasparenza. Ha la sensazione che il problema fino ad oggi sia stato tenuto ai margini, ma prima o poi tornerà alla ribalta. Pertanto, chiede se nel quadro del processo di riforma del federalismo fiscale, si porrà prima o poi (cosa che si riferisce al problema dei costi standard) il problema del decentramento del debito, oppure quello dell'introduzione dell'assunzione dello *stock* del debito come parametro, per i calcoli relativi al superamento della spesa storica e all'assunzione del criterio dei costi *standard*.

Chiarisce di non voler esprimere un giudizio sull'argomento, ma semplicemente sottolineare che, siccome il Paese si trova nella condizione di debito pubblico a tutti nota e che nel 2011 è previsto l'obiettivo del pareggio del bilancio, dubita che nel momento in cui si inizieranno ad individuare cifre concrete, detta variabile piuttosto indipendente non entrerà a far parte della discussione e del confronto. Perché il procedimento di riforma possa andare avanti nel modo migliore, ritiene necessario un chiarimento sul punto sin dall'inizio, onde non ritrovarsi successivamente in una situazione equivoca.

Aggiunge che, nel modo di affrontare il dibattito sul federalismo fiscale, da un punto di vista generale, viene posto l'accento soprattutto sul tema della responsabilizzazione, rispetto alla spesa e ai costi, piuttosto che su quello che dovrebbe essere il presupposto fondamentale di ogni riforma di tipo federale, e cioè la cessione di sovranità e di fonti di risorse dallo Stato centrale alle autonomie territoriali, regionali e locali. Afferma che ciò induce ad una riflessione e a promuovere immediatamente un approfondimento, per conoscere la direzione che si intende seguire. Ribadisce la convinzione che il federalismo fiscale è certamente una riforma fondamentale, ma occorre anche chiarire bene, tra i diversi livelli istituzionali, quale tipo di assetto, costituzionalmente parlando, si vuole dare alla Repubblica; sottolinea che, nel nuovo assetto della Repubblica un ruolo fondativo e costitutivo essenziale lo debbano svolgere i Comuni.

Il **Presidente MELILLI**, a nome dell'UPI, ringrazia il Ministro Calderoli per le precisazioni fornite in precedenza. Sostiene che i tempi rapidissimi di approvazione del disegno legge da parte del Consiglio dei Ministri, sia pure in via preliminare, hanno messo in difficoltà le Autonomie locali. Trova molto opportuna la precisazione del Ministro Calderoli, se non altro perché fino a quel momento è stato apprezzato in maniera inequivocabile il metodo, spesso coincidente con la sostanza, assunto nei rapporti tra Governo del Paese e sistema delle Autonomie.

Ritiene di svolgere solo alcune brevissime considerazioni, condividendo nella sostanza le questioni illustrate dal Presidente dell'ANCI, essendo la natura del sistema immaginato valido sia per i Comuni che per le Province.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

In primo luogo, fornisce un suggerimento rispetto alle garanzie del lavoro parlamentare: la delicatezza del tema forse potrebbe far pensare anche alla costituzione informale di quella Commissione politica molto opportunamente prevista nel testo, accanto a quella tecnica. Afferma che naturalmente, questo non intende togliere spazio alla Conferenza Unificata, ma l'esistenza di una sede in cui sia possibile attivare rapidamente forme di consultazione nel corso dell'iter dei lavori parlamentari, potrebbe rappresentare un rafforzamento del metodo di concertazione tra sistema delle Autonomie e Governo.

Per venire al merito, ritiene che a livello locale le Province siano gli Enti ai quali non si possa imputare freddezza rispetto all'avvio del sistema del federalismo fiscale, se non altro per la loro storia. Ricorda che, già dall'anno 2001, sono state rivolte parecchie sollecitazioni ai vari Governi che si sono succeduti, volte ad accelerare il processo di attuazione del Titolo V della Costituzione e, in particolare, dell'articolo 119.

Richiama alcuni principi condivisi, primo tra tutti il rigore, che dovrebbe essere esplicitato con maggiore chiarezza, sull'integrale applicazione dell'articolo 119 della Costituzione che prevede che non esistano più forme di trasferimento a finanziamento della spesa corrente, ben conoscendo, però, la parte degli investimenti speciali e quanto la Costituzione dispone ulteriormente. Ritiene che questo debba essere sancito nel disegno di legge in esame, anche nel contesto del rapporto molto sostanzioso, da un punto di vista economico-finanziario, esistente oggi tra sistema regionale e sistema delle Autonomie. Sottolinea il rischio di realizzare un notevole lavoro di costruzione di un equilibrio nel quale Comuni e Province dispongono di tributi propri, o compartecipazioni, nell'esercizio di alcune funzioni di competenza statale e, al tempo stesso, mentre rimane inalterato un rapporto di finanza derivata tra sistema regionale e sistema delle Autonomie.

In termini generali, sostiene che il disegno complessivo possa essere realizzato salvaguardando anche la sovranità della competenza legislativa dell'Ente Regione; ritiene, però, di dover individuare, come norma di principio e di coordinamento della finanza pubblica, delle disposizioni che consentano al sistema comunale e provinciale di disporre di tributi propri e compartecipazioni, anche nell'esercizio di funzioni non fondamentali, o derivanti da funzioni conferite dall'Ente Regione. Sostiene che tutto ciò farebbe chiudere il quadro di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che altrimenti risulterebbe monco, soprattutto per quanto riguarda le Province, enti che molto di più esercitano funzioni loro attribuite dalle Regioni. Ribadisce che si tratta di un tema molto delicato, in quanto su di esso si costruisce davvero un sistema coerente con quanto dispone l'articolo 119 al quale è stato attribuito un carattere rivoluzionario.

Ritiene ovvio che bisogna fare ciò con il consenso delle Regioni e, quindi, il preambolo del documento presentato congiuntamente assume un carattere di grande valore politico. Afferma che il sistema delle Autonomie, comunali, provinciali e regionali, si muove all'unisono sulla riforma che si sta delineando. Nella fase attuativa, potranno esservi momenti di divisione, diverse sensibilità, ma ritiene che questo sia di grande significato e di aiuto anche al Governo ad andare avanti con una certa nettezza rispetto all'attuazione del disegno di legge.

Ricorda che anche per le Province vale il tema rappresentato dal Presidente dell'ANCI. Stupisce la leggerezza del dibattito che si è sviluppato sulla stampa, ma nessuno immaginava di istituire nuove tasse per far fronte al nuovo sistema e alla nuova architettura fiscale. Evidenzia come si pensasse al federalismo fiscale, come peraltro sostengono molti, quale elemento di semplificazione del sistema tributario: quindi, una



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

semplificazione del sistema tributario non può che investire tributi esistenti riconvertendoli e riordinandoli. Al riguardo, richiama l'attenzione quando l'allora Ministro all'economia nel primo Governo Berlusconi, nel 1994, pubblicò un libro bianco, sul quotidiano Sole 24 Ore, che prevedeva per i Comuni, ad esempio, l'accorpamento delle tasse sugli immobili in una unica tassazione e che risolveva anche i problemi relativi al catasto; sottolinea che si è dunque in presenza di cose già dette per cui, in realtà, nulla di nuovo è stato inventato.

Ritiene però che la possibilità di istituire nuovi tributi di sintesi, che non aumentino la pressione fiscale, ma siano, appunto, la sintesi di tributi esistenti, in qualche modo deve risultare molto chiara; i dubbi che il Presidente dell'ANCI avanzava sono naturalmente condivisi anche dall'UPI.

Afferma che le Province hanno accolto con sorpresa il fatto che non sia stato previsto il termine di sei mesi per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale; naturalmente comprendono le difficoltà rappresentate dal Ministro Calderoli ma, avendo però vissuto lunghe stagioni nell'attesa dell'«anno che verrà», precisa che il termine dei 24 mesi preoccupa, come ha detto il Presidente dell'ANCI. Ritiene necessario potere differenziare la fase dei decreti legislativi attuativi in quanto vi sono decreti che possono richiedere più tempo ed altri che ne possono avere di meno: sostiene che si possa ragionare per arrivare ad una mediazione, stabilendo in un tempo più breve alcuni punti cardine che possono già essere fissati.

Rimane con le perplessità di sempre in ordine al sistema perequativo, molto delicato, anche a livello più basso, oltre che in termini di garanzia dei livelli essenziali previsti dalla Costituzione, all'articolo 117, comma 2, lett. m). Afferma che la diversità dei costi standard nei Comuni e nelle Province è ancora più complessa di quanto si immagini; quindi il tema della perequazione verso i Comuni e le Province e l'attuazione dei costi standard inevitabilmente vedrà un confronto serrato nella fase attuativa e che su tale questione le decisioni e le valutazioni finali non potranno che nascere a valle anche di qualche strumento tecnico..

Sottolinea che, al di là del dibattito parlamentare, o meglio, come ausilio ad esso, le Province sono pronte a condurre da subito un qualche esercizio sui costi standard e che è bene condividere le informazioni rispetto alla costituzione della governance del sistema, perchè hanno strumenti e metodi, un sistema informativo, come anche il Ministro dell'economia e delle finanze che, però, non è mai troppo puntuale rispetto alla definizione.

Afferma che nella lettura dei dati di bilancio dei Comuni e delle Province non è facile, anche col SIOPE, individuare il costo di un servizio, proprio per la complessità del sistema. Informa che l'UPI rende disponibile la propria struttura tecnica per cominciare a verificare le differenze, al fine di comprendere bene senza errori il sistema perequativo che consenta la tenuta del Paese tra nord e sud.

A nome dell'UPI, consegna un testo contenente gli emendamenti presentati dalle Province. **(All. 5)**

Il **Presidente BORGHI**, a nome dell'UNCCEM, ringrazia il Ministro Calderoli per l'opportunità, la prima offerta alle Comunità montane che non hanno avuto la possibilità di partecipare agli incontri bilaterali ai quali faceva riferimento il Ministro.

Intende configurare una prospettazione che parte da due elementi presenti nel disegno di legge che, proprio in quanto qualificanti, necessitano di una maggiore chiarezza sotto il profilo applicativo.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Afferma che il primo elemento ha differenziato in passato l'UNCEM dal resto del sistema delle Autonomie locali; infatti l'UNCEM si riconosce in una differenziazione all'interno del sistema delle Autonomie locali e quindi in una logica federale ritiene che sia giusto che il sistema delle piccole municipalità e dei piccoli comuni di montagna debba essere perequato su base regionale. Ritiene che quello è un primo tema su cui occorrerà lavorare e che bisognerà affinare, anche perché si accompagna ad una serie di politiche realizzate nel corso degli anni e ad una serie di pronunciamenti della Corte costituzionale, che hanno attribuito alle Regioni competenze in materia di Comunità montane e, più in generale, di associazionismo intercomunale.

Chiarisce che il secondo elemento qualificante è il richiamo, nei principi della perequazione, alla specificità dei territori di montagna, tema importante per una questione di giustizia e di coerenza tra l'Italia e l'Unione europea, che con il Trattato di Lisbona ha recentemente introdotto il riconoscimento di tali territori.

Ritiene di non dover spiegare in maniera particolareggiata al Ministro Calderoli, che viene da Bergamo, che cosa significhi per le aree di montagna il passaggio dai costi storici ai costi standard e la conseguente necessità di tenere ben presente il tema, dal momento che implica una serie di questioni legate a prestazioni di servizi fondamentali per i diritti dei cittadini.

A fronte di tali due elementi, ritiene che si debba ulteriormente lavorare, perché dal punto di vista applicativo non si intravedono presupposti di chiarezza rispetto a tali principi; anzi, non nasconde la possibilità che una lettura del disegno di legge, peraltro ampiamente emendabile, rischi di impostare un sistema a due velocità: da un lato, sono individuate le Città metropolitane che hanno poteri e tributi propri (al riguardo, evidenzia che un capitolo è dedicato a Roma Capitale, sottolineando perlomeno la singolarità di una cessione patrimoniale da parte dello Stato ad un Comune e suggerendo una riflessione più generale sul tema dei beni patrimoniali, senza nulla eccepire rispetto al riconoscimento costituzionale della Capitale); dall'altro lato, si registra una situazione di indeterminatezza dovuta anche alla non precisa connotazione del quadro della finanza comunale. Ritiene altresì di dover compiere, su tale tema generale, un'operazione di trasparenza e di verità, sempre con la disponibilità al confronto.

Ricorda che tutti i Comuni di montagna sono di dimensioni demografiche molto ridotte, annunciando che, al riguardo, verrà fornita una memoria contenente dati ben precisi; precisa che il loro bilancio è estremamente rigido, garantendo, comunque, prestazioni di servizi e investimenti, ma ormai esclusivamente in una logica di associazionismo sovracomunale. Sottolinea che secondo le dinamiche tracciate da alcuni studi, tali Comuni rischiano di trovarsi in una condizione di tendenziale disagio abitativo in aumento. Poiché il disegno di legge in esame sembra voler compiere una scelta a tal riguardo ma, considerato che rispetto alle prime stesure è stata tolta la politica dell'incentivazione all'associazionismo ed è stato introdotto come prioritario il tema dell'incentivazione delle unioni e delle fusioni, chiede di capire se l'obiettivo finale è quello del raggiungimento di una tendenziale unificazione dei livelli municipali e comunali. Ritiene di dover porre tale la domanda al Governo perché, a seconda della risposta positiva o negativa, conseguono diverse valutazioni.

Sottolinea come in politica non esistano dogmi e, quindi, anche nel caso del provvedimento in discussione; le Comunità montane, quindi, sono pronte a discutere nel merito, pienamente consapevoli che la delineata operazione a regime deve avere una sua sostenibilità e un suo impianto complessivo.

Esprime la convinzione che negli ultimi trentacinque anni, almeno su metà del



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

territorio nazionale, si sono ottenuti risultati dall'esperienza delle Comunità montane, che non costituiscono un quarto livello di Governo, ma probabilmente rappresentano una fase storica transitoria. Nel momento in cui si sentono ipotesi volte alla loro soppressione, chiede di sapere se si ritengono maturi i tempi per avviare un processo di accorpamento municipale, senza dimenticare che la legge n. 1102/1971, istitutiva delle Comunità montane, constatò che in quel momento in Italia non erano maturi i tempi per passare da quattromila Comuni montani ad un numero che si ritiene debba esistere ai fini di consentire economie di scala. Afferma che è bene sapere che le Comunità montane sul territorio possiedono un'esperienza che ha dato degli indici di performance migliori rispetto ad altre soluzioni. Ritiene utile, pertanto, un confronto con i dati numerici che non sono mutevoli al variare delle opinioni, in un lavoro congiunto con le Regioni, per evitare che nel frattempo il sistema vada a deteriorarsi, come già noto al Ministro Fitto, al quale l'UNCEM ha richiesto una verifica sotto il profilo finanziario affinché non si debba, a conclusione del processo di riforma in atto, reinventare cose che, nel frattempo, sono state chiuse sull'onda di un'operazione realizzata in modo troppo frettoloso.

A nome dell'UNCEM, consegna il documento confermando la disponibilità a partecipare ai lavori annunciati dal Ministro. **(All. 6)**

L'Assessore COLOZZI si associa ai ringraziamenti per il metodo di lavoro confermato dal Ministro Calderoli, non solo per il passato, ma anche per il prosieguo del lavoro di approfondimento di problemi piuttosto complicati.

Esprime l'apprezzamento per l'intenzione di rendere quasi stabile un tavolo di collaborazione tra sistema delle Autonomie locali, Regioni e Governo sia nella definizione del testo definitivo, sia nel corso dell'iter parlamentare. Afferma che le Regioni hanno presentato degli emendamenti senza distinzione o senza graduazione di importanza, ma è evidente che esiste una graduazione di importanza che potrà emergere solo nella fase di prosecuzione del dialogo, in quanto alcuni emendamenti, se non accolti, comportano situazioni critiche maggiori rispetto ad altri.

Sottolinea, in conclusione, la sensazione che sul testo aleggi un punto interrogativo di cui non si sta parlando; pone la questione per conoscere come il Governo intenda muoversi. Ricorda che prima dell'inizio del percorso intrapreso si era individuata una fase autunnale in occasione della presentazione della Finanziaria corredata da due collegati: uno sul federalismo fiscale e uno sul Codice delle autonomie, ma che poi quest'ultimo non è stato più presentato ritiene evidente, infatti, che il tema della definizione delle funzioni interferisca in modo molto rilevante con il testo attualmente all'esame della Conferenza.

Chiede che le sue considerazioni vengano messe a verbale, senza la pretesa di sapere subito se sarà predisposto il Codice delle autonomie o un suo stralcio, dal momento che la riforma del decreto legislativo n. 267/2000 è molto più organica e non riguarda solo il tema della definizione delle funzioni. Auspica che, nel prosieguo del confronto, almeno le parti istituzionalmente competenti sul provvedimento trovino un momento di maggiore chiarezza, perché sul tema pare che si stia procedendo al buio.

Il Ministro CALDEROLI, richiamando le osservazioni del Presidente dell'UPI circa la funzione della Conferenza, ribadisce di aver parlato di tavolo aperto proprio perché la Conferenza, così come attualmente configurata, non consente una attività più agile e flessibile. Ritiene necessario che l'argomento in esame sia discusso in una sede



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

più ristretta, perché altrimenti il confronto diventa davvero impossibile.

Risponde ai due argomenti sostanziali rappresentati dall'Assessore Colozzi, precisando che il Ministero dell'interno ha appena compiuto una ricognizione rispetto al Codice delle autonomie il quale sta iniziando a prendere forma, anche se dovrà registrarsi un leggero ritardo rispetto al provvedimento sul federalismo fiscale. Sostiene che peraltro, si presenterà un problema già rappresentato in altra sede: infatti, si tratta di una legge-delega che, quindi, rinvia la definizione ai provvedimenti attuativi per cui si rischia di determinare una situazione sostanzialmente di stallo.

Per quanto riguarda il documento presentato dall'ANCI, ritiene che una strada alternativa ad un provvedimento definito per legge che, peraltro, una volta stabilito, rischierebbe di essere nuovamente modificato solo dopo qualche mese dal Codice delle autonomie, potrebbe essere rappresentata da uno strumento di accompagnamento in grado di determinare i dati delle risorse rispetto a determinate funzioni. Informa che è allo studio l'individuazione dello strumento utile allo scopo, piuttosto che creare una norma che magari dopo qualche mese viene modificata dal Codice delle autonomie cosa che sarebbe contraddittoria.

Il **Presidente PENATI** richiama la questione fondamentale sollevata dall'Assessore Colozzi e cioè che si discute di un impianto che ridistribuisce il carico fiscale in maniera avulsa dalla distribuzione delle funzioni e dal riordino della loro attribuzione ai vari livelli locali. Sostiene che si arriva così al paradosso di prevedere nel disegno di legge l'istituzione delle Città metropolitane senza però sapere se le Città metropolitane nasceranno o meno: ritiene necessario che i due percorsi ad un certo punto debbano essere unificati.

Afferma che, per essere tutti consapevoli e responsabili di fronte ai cittadini, è indispensabile conoscere con certezza le risorse che devono essere chieste ed il loro utilizzo; sostiene, del resto, che, definite le due questioni, esse non possono procedere troppo distanti l'una dall'altra: ad un certo punto la verifica del federalismo dovrà avvenire sulla base del riordino delle competenze attribuite agli Enti Locali.

Il **Ministro CALDEROLI** ritiene di dare una risposta ancora più puntuale rispetto ai primi piccoli passi in avanti fatti. Informa che unitamente al Ministero dell'interno, è stato svolto un ruolo importante nella ricerca di una modalità in grado di "mettere insieme il tutto"; si cercherà, quindi, di procedere allo stesso modo anche per il Codice delle autonomie che, comunque, ha dimensione e contenuti completamente diversi: assicura, tuttavia, che federalismo fiscale e Codice procedono di pari passo. Afferma che si vedrà come individuare gli elementi che possono essere utilizzati come punto di partenza, ricorrendo a strumenti magari datati, ma perlomeno consolidati.

Il **Presidente DOMENICI** richiama l'affermazione del Ministro Calderoli circa i due provvedimenti, del federalismo fiscale e il Codice delle autonomie, che potrebbero avere tempi diversi: chiede quale dei due ritarderà e quale procederà più velocemente.

Il **Ministro CALDEROLI** risponde affermando che la predisposizione del Codice delle autonomie ritarderà di qualche settimana. Afferma che il testo conterrà la delega al Governo per la definizione delle funzioni fondamentali e che, quindi, per dare concretezza al provvedimento si dovrà sempre attendere il decreto legislativo di attuazione.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Riconferma dunque l'impegno che il testo prenda lo spunto da quanto già consolidato e cioè dalle funzioni amministrative già svolte.

Il **Ministro FITTO** fissa per le ore 11,00 del lunedì successivo la prima riunione tecnica e pone all'esame il **punto 2** dell'o.d.g. che reca: «Intesa sullo schema di decreto ministeriale recante "Criteri e modalità per il riparto delle risorse relative al diritto-dovere istruzione e formazione. Esercizi finanziari 2007/2008".

Il **Presidente DOMENICI**, a nome dell'ANCI, esprime avviso favorevole a sancire l'intesa.

Il **Presidente BORGHI**, a nome dell'UNCEM, esprime avviso favorevole a sancire l'intesa.

Il **Presidente MELILLI**, a nome dell'UPI, esprime avviso favorevole a sancire l'intesa.

Il **Presidente LOIERO**, a nome della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto, con la richiesta al Governo di verificare l'esistenza di appositi fondi equitativi da attribuire alle Regioni che saranno penalizzate dalla parziale modifica dei criteri di riparto.

Il **Sottosegretario VIESPOLI** dichiara di essere in possesso di una nota nella quale le Regioni esprimono parere positivo sul provvedimento e sottolineano, su richiesta dell'Assessore del Molise, la necessità di individuare, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risorse aggiuntive per le realtà più piccole e particolarmente svantaggiate. Prende, dunque, atto che l'impostazione del Presidente Loiero differisce dal parere contenuto nella nota. In ogni caso, alla luce del parere delle Regioni, ritiene che, dopo il varo del provvedimento, Regioni e Ministero possano individuare il modo di intervenire su alcune realtà, anche tenendo conto dell'utilizzo delle risorse da parte delle Regioni stesse, riguardo l'obbligo formativo.

Chiede pertanto alle Regioni di esprimere avviso favorevole in modo da consentire al Ministero di effettuare il riparto – ricorda che trattasi delle risorse 2007/2008 –, ferma restando la disponibilità del Ministero ad affrontare con le Regioni il discorso relativo all'eventuale possibilità di individuare un'integrazione di risorse, per le Regioni che si ritengono penalizzate.

Il **Ministro FITTO** conferma l'acquisizione dell'avviso favorevole espresso dal Coordinamento degli assessori, a seguito del quale l'argomento è stato inserito all'ordine del giorno con la raccomandazione di cui è stata data lettura.

Il **Presidente LOIERO** ricorda che due Regioni erano contrarie, ma conferma che fa fede il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che ha preso la posizione nota.

Il **Sottosegretario VIESPOLI** rammenta che si tratta di una questione di grande rilievo e non solo dal punto di vista della dimensione finanziaria: si parla di oltre 400 milioni di euro per il 2007 e 2008 significando, tra l'altro, che il 2007 non è ancora stato



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

ripartito.

Ribadisce la consapevolezza che l'assunzione del criterio utilizzato determina delle sperequazioni immediate, ma serve ad evitare il blocco del riparto dei fondi disponibili, nelle more dell'individuazione di criteri con cui costruire un ponte tra vecchia e nuova distribuzione di risorse, in modo da evitare in futuro tali sperequazioni.

Aggiunge di non voler entrare nel dibattito e nel confronto sulla verifica dell'utilizzo delle risorse. Ritiene di dover affermare che vi sono risorse inutilizzate da parte di alcune di quelle Regioni che magari chiedono un'ulteriore integrazione e che come esistono risorse europee finalizzate alla lotta alla dispersione scolastica, ce ne sono altre non utilizzate, tanto che potrebbe fornire indicazioni precise degli anni in cui tali risorse sono rimaste inutilizzate.

Ribadisce quale elemento di responsabilità dell'intero sistema istituzionale quello di chiudere il ragionamento 2007-2008, con l'impegno da parte del Ministero ad aprire un tavolo con le Regioni: in questo modo, si potrebbero individuare almeno 7 milioni di euro che possono essere trasferiti sulla partita e determinare un elemento di integrazione per quelle Regioni che avvertono una difficoltà nel passaggio, non certamente indolore soprattutto per alcune, a condizione, però, che queste, anche le meridionali, siano virtuose e non soltanto richiedenti.

Il **Ministro FITTO** propone di rinviare il punto, in attesa della risposta, alla seduta della Conferenza Unificata già fissata per il giovedì 25 settembre, fermo restando che il termine di trenta giorni per la ratifica dell'intesa ha decorrenza immediata.

Il **Ministro FITTO** dichiara chiusa la seduta alle **ore 16,12**.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ermenegilda SINISCALCHI

IL PRESIDENTE
On.le dott. Raffaele FITTO



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

Punto 1

- AII.1** Documento Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
- AII.2** Preambolo unitario ANCI-UPI-Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
- AII.3** Documento Consiglio Nazionale ANCI
- AII.4** Documento ANCI
- AII.5** Documento UPI
- AII.6** Documento UNCEM





CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

*Consegnato nella
seduta del
18 settembre 2008*
FS

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

"ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE:

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE"

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

BOZZA DDL CALDEROLI TESTO ALL' 11 SETTEMBRE
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
"ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE: DELEGA AL
GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE"

EMENDAMENTI

CAPO I
CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 1
(Ambito di intervento)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e rispettando i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonché l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Disciplina altresì l'attribuzione di un proprio patrimonio a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni ed il finanziamento di Roma Capitale.

Art. 2
(Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) autonomia e responsabilizzazione finanziaria di tutti i livelli di governo;
- b) attribuzione di risorse autonome alle Regioni e agli Enti locali, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità;
- c) superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:

1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui

All'art. 2, c. 1 sostituire "ventiquattro mesi" con "dodici mesi"

<p>all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;</p> <p>2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;</p> <p>d) rispetto della ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni in tema di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;</p> <p>e) esclusione di ogni doppia imposizione sulla medesima base imponibile, salvo le addizionali previste dalla legge statale;</p> <p>f) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;</p> <p>g) previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle basi imponibili non assoggettate ad imposizione da parte dello Stato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. istituire tributi regionali e locali; 2. determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che Comuni, Province e Città metropolitane possono applicare nell'esercizio della propria autonomia; <p>h) facoltà delle Regioni di istituire a favore degli Enti locali partecipazioni al gettito dei tributi e delle partecipazioni regionali;</p> <p>i) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e, in ogni caso, impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), e dall'articolo 20, comma 2, terzo periodo;</p> <p>l) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento e di riscossione che assicurino modalità di accreditamento diretto del riscosso agli enti titolari del tributo;</p> <p>m) definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;</p> <p>n) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico – finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;</p> <p>o) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di un paniere di tributi e partecipazioni, da attribuire alle Regioni e agli Enti locali, la cui composizione sia rappresentata in misura rilevante da tributi manovrabili;</p> <p>p) previsione di una adeguata flessibilità fiscale articolata su più tributi con una base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, tale da consentire a tutte le Regioni ed Enti locali, comprese quelle a più basso potenziale fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialità, il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti locali;</p> <p>q) semplificazione del sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, efficienza nell'amministrazione dei tributi, coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;</p> <p>r) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le</p>	<p>All' art. 2 comma 2, lett. i) dopo la parola Governo è inserito il seguente periodo "ove i predetti interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardano i tributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punti 1 e 2 essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o devoluzione di altri tributi e previa condisione delle predette misure nella Commissione di cui all'art. 4" e, in ogni caso, impossibilità di dedurre gli oneri fiscali tra tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), e dall'articolo 20, comma 2, terzo periodo.</p>
---	---

<p>amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali:</p> <p>s) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa, anche attraverso la definizione di ulteriori e specifiche funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 4, rivolta a garantire l'effettiva attuazione dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera b);</p> <p>t) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;</p> <p>u) riduzione della imposizione fiscale statale in misura adeguata alla più ampia autonomia di entrata di Regioni ed Enti locali e corrispondente riduzione delle risorse statali umane e strumentali;</p> <p>v) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;</p> <p>z) territorialità dell'imposta, neutralità dell'imposizione, divieto di esportazione delle imposte;</p> <p>aa) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e strumentali, da parte del settore pubblico, anche in relazione ai profili contrattuali di rispettiva competenza.</p> <p>3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'Interno e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.</p> <p>4. Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive possono essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e previo espletamento della procedura di cui al comma 3.</p>	<p>All. art. 2 comma 2 lett. j) dopo aa) inserire la lettera ab) "certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento".</p>
<p>Art. 3 (Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale)</p> <p>1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, una Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale composta da un numero eguale di rappresentanti tecnici per ciascun livello di governo ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione. Gli oneri relativi sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali</p>	

rappresentati:

2. La Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.
3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da convocarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori.
4. La Commissione partecipa per l'attuazione del federalismo fiscale cessa comunque la propria attività e viene sciolta alla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato in base alla presente legge.

Art. 4

(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali, ne disciplinano il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) la Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità, i relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento;
 - b) la Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;
 - c) la Conferenza assicura la verifica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, ivi compresa la congruità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d); assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;
 - d) la Conferenza verifica la congruità dei dati e delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite dalle amministrazioni territoriali.

CAPO II

RAPPORTI FINANZIARI STATO - REGIONI

Art. 5

(Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni a statuto ordinario e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali)

<p>1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i tributi delle Regioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) le Regioni a statuto ordinario dispongono di tributi e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente;</p> <p>b) per tributi delle Regioni si intendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni; 2. le aliquote riservate alle Regioni a valere sulle basi imponibili dei tributi erariali; 3. i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione alle basi imponibili non già assoggettate ad imposizione erariate; c) per una parte rilevante dei tributi di cui alla lettera b), numeri 1 e 2, le Regioni, con propria legge, possono modificare le modalità di computo della base imponibile e possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; possono altresì disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, introdurre speciali agevolazioni. Sono fatti salvi gli elementi strutturali dei tributi stessi e la coerenza con il principio di semplificazione; d) le modalità di attribuzione alle Regioni del gettito dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono definite in conformità al principio di territorialità. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto: <ol style="list-style-type: none"> 1. del luogo di consumo, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; 2. della localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul patrimonio; 3. del luogo di prestazione del lavoro, per i tributi basati sulla produzione; 4. della residenza del percettore o del luogo di produzione del reddito, per i tributi riferiti ai redditi; 5. delle modalità di coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale. 	<p>All'art. 5, comma 1 Lettera a) sostituire le parole "compartecipazioni al gettito dei tributi" con "compartecipazioni ai tributi".</p> <p>All'art. 5 comma 3 aggiungere lett. e) I tributi regionali derivati e le compartecipazioni ai tributi erariali sono a libera destinazione.</p> <p>All'art. 5, comma 3 lett. d) sostituire il punto 4 con il seguente "della residenza del percettore per i tributi riferiti ai redditi delle persone fisiche"; del luogo di produzione del reddito per i redditi riferiti alle persone giuridiche;</p>
<p>Art. 6 (Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento)</p> <p>1. Al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni concretamente svolte dalle Regioni, nonché al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) classificazione delle spese connesse a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; tali spese sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. spese riconducibili al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione; in esse rientrano quelle per la sanità, 	

<p>l'assistenza e l'istruzione;</p> <p>2. spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1;</p> <p>3. spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 14;</p> <p>b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1, sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;</p> <p>c) definizione delle modalità per cui per la spesa per il trasporto pubblico locale, nella determinazione dell'ammontare del finanziamento, si tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale nonché dei costi standard;</p> <p>d) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1, sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, della compartecipazione regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna Regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;</p> <p>e) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 2, sono finanziate con il gettito dei tributi propri e con quote del fondo perequativo;</p> <p>f) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1 e 2;</p> <p>g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1 sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati secondo quanto previsto dalla lettera b), in almeno una Regione; definizione altresì delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle Regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7;</p> <p>h) definizione delle modalità per cui l'importo complessivo dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 2, è sostituito dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF. Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle Regioni un ammontare di risorse tali da paragonare esattamente l'importo complessivo dei trasferimenti soppressi;</p> <p>i) definizione delle modalità per cui agli oneri delle funzioni amministrative eventualmente trasferite dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, si provvede con adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge.</p>	<p>All'art. 6, comma 1 lett. d) è riformulato come segue "definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1, sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniformi, di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione, della compartecipazione della riserva di aliquota sull'imposta regionale sui redditi delle persone fisiche o dell'addizionale regionale all'IVA nonché con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna Regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;</p> <p>E' aggiunto il seguente comma: 2. Nelle forme in cui le singole Regioni daranno seguito all'Intesa Stato-Regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili alla lettera a) punto 1.</p>
--	--

Art. 7

(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle Regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle Regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, alimentato dal gettito prodotto nelle singole regioni da una compartecipazione al gettito IVA assegnata per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1), nonché dal gettito del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2; le quote del fondo sono assegnate senza vincolo di destinazione;

b) applicazione del principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedire la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;

c) definizione delle modalità per cui le risorse del fondo devono finanziare:

1. la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 6 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

2. le esigenze finanziarie derivanti dalla lettera e) del presente articolo, d) definizione delle modalità per cui la determinazione delle spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare e dei vincoli risultanti dalla legislazione intervenuta in attuazione della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard;

e) definizione delle modalità in base a cui per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2, le quote del fondo perequativo sono assegnate in base ai seguenti criteri:

1. le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo;

2. le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dal gettito prodotto nelle altre regioni, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per il medesimo tributo rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

3. la ripartizione del fondo perequativo tiene conto del fattore

All'art. 7 c. 1 lett. a) sostituire alimentato dal gettito prodotto nelle singole regioni da una compartecipazione al gettito IVA con "alimentato dal gettito della compartecipazione all' IVA"

All'art. 7 comma 1 lett. c) punto 1

1. la differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 6 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale, nell'attività di recupero fiscale in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni;

All'art. 7 comma 1

Sostituire la lett. d) con la seguente formulazione: **Garanzia alla Regione sulla quale sono stati determinati i livelli minimi sufficienti di aliquote di tributi di cui alla lett. d) tali da assicurare il pieno finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni valutati secondo quanto previsto dalla lett. b, comma 1, articolo 6, della copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui alla lett. g), comma 1, dell' art. 6.**

All'art. 7 comma 1 lett. e) punto 3

è sostituito dal seguente:
"una quota del fondo perequativo è attribuita tra le regioni di minore dimensione demografica; tale quota è ripartita in funzione inversa alla dimensione demografica stessa";

dimensione demografica che è in funzione inversa rispetto alla dimensione demografica stessa e dello sforzo fiscale autonomamente realizzato.
f) definizione delle modalità per cui le quote del fondo perequativo risultanti dalla applicazione della lettera d) sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali.
L'indicazione non comporta vincoli di destinazione.

Art. 8

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni, nelle materie di competenza legislativa concorrente ed esclusiva, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato;
 - b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento dei tributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1);
 - c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA che va ad alimentare il fondo perequativo a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitare ovvero della compartecipazione all'IRPEF;
 - d) definizione delle modalità secondo le quali si effettua la verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), sia in termini di gettito sia in termini di correlazione con le funzioni svolte.

**CAPO III
LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI**

Art. 9

(Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) classificazione delle spese relative alle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, in:
 1. spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

All'art. 8 comma 1 lett. b) riformulare come di seguito:

- b) riduzione delle aliquote dei tributi erariali e il corrispondente aumento:
 - b1) per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1, dei tributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2);
 - b2) per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2, del tributo regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h).

alla lett. d) sostituire il termine periodica con "annuale"

Aggiungere all'art. 8, comma 1 le lettere e) ed f)


e) e garantito alle Regioni la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi di cui alla lett. g), comma 1, dell'art. 6.

f) la somma del gettito delle nuove entrate regionali di cui alle lettere b) e c) deve essere, per il complesso delle regioni, non inferiore al valore degli stanziamenti di cui alla lettera a) e dovrà comprendere anche un adeguato finanziamento delle funzioni già trasferite e non ancora finanziate, o non finanziate in modo congruo, da concertarsi in Conferenza Stato Regioni.

9/10

<p>2. spese relative alle altre funzioni;</p> <p>3. spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali di cui all'articolo 14;</p> <p>b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle funzioni fondamentali degli Enti locali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in base al fabbisogno standard ed è altresì assicurato dai tributi propri, dalle partecipazioni al getto di tributi erariali e regionali e dal fondo perequativo;</p> <p>c) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;</p> <p>d) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 11.</p>	<p>Art. 9 comma 1 lett. e c) è riformulato come di seguito concetto superamento spesa storica</p> <p>c) definizione delle modalità per tenere conto del trasferimento di ulteriori funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, al fine di assicurare, per il complesso degli enti, l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento ed al trasferimento;</p>
<p>Art. 10 (Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e autonomia tributaria degli Enti locali)</p> <p>1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento al coordinamento ed all'autonomia tributaria degli Enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) la legge statale individua i tributi propri dei Comuni e delle Province, per il finanziamento delle rispettive funzioni; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;</p> <p>b) attribuzione di partecipazioni ed addizionali ai tributi erariali e regionali;</p> <p>c) individuazione, oltre alle partecipazioni al getto di tributi erariali, di un paniere di tributi propri, rispettivamente dei comuni e delle province, che conseguua all'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali o di addizionali, con garanzia di un'adeguata flessibilità, al fine di conseguire il finanziamento delle relative funzioni unitamente alle risorse derivanti dal fondo perequativo;</p> <p>d) disciplina di un tributo proprio comunale che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'Ente la facoltà della sua istituzione in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero a finanziare oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana;</p> <p>e) disciplina di un tributo proprio provinciale che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'Ente la facoltà della sua istituzione in riferimento a particolari scopi istituzionali;</p> <p>f) previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra Comuni;</p> <p>g) le Regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria,</p>	<p>Art. 10 comma 1 lett. a) è riformulato come di seguito</p> <p>a) la legge statale individua i tributi propri dei Comuni e delle Province, per il finanziamento delle rispettive funzioni fondamentali; ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;</p> <p>Art. 10 comma 1 lett. b) sopprimere le parole "e regionali"</p> <p>Art. 10 comma 1 alle lett. d) ed e) sostituire istituzione con "applicazione"</p>

<p>possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;</p> <p>h) gli Enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possono disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi, di introdurre agevolazioni, nonché di modificare le modalità di computo delle basi imponibili;</p> <p>i) gli Enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongono di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;">(Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli Enti locali)</p> <p>1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli Enti locali, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) istituzione nel bilancio delle Regioni di due fondi, uno a favore dei Comuni, l'altro a favore delle Province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro già svolte alla data di entrata in vigore della presente legge, pari all'importo dei fondi alla medesima data presenti nel bilancio dello Stato di parte corrente e di parte capitale, esclusi i contributi di cui all'articolo 14;</p> <p>b) definizione delle modalità con cui viene periodicamente aggiornata l'entità dei fondi di cui alla lettera a) e sono ridefinite le relative fonti di finanziamento;</p> <p>c) la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, in relazione alla natura dei compiti svolti dagli stessi, avviene in base a:</p> <p>1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;</p> <p>2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli Enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti;</p> <p>d) definizione delle modalità per cui la spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata;</p> <p>e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard;</p> <p>f) definizione delle modalità per cui le Regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in Conferenza unificata e previa concertazione con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo</p>	<p>Art. 11, comma 1 lett. a) integrata come segue: dopo " da pari all'importo... di cui all'articolo 14, aggiungere "tenendo conto dei principi previsti all'art. 2 comma 2 lett. c) punti 1 e 2 relativamente al superamento della spesa storica;"</p>
	<p>Art. 11, comma 1 Lett. f) sostituire " procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), nonché a sfime autonome dei fabbisogni di infrastrutture"</p>



per equativo ai Comuni e alle Province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui alla presente lettera;

g) i fondi ricevuti dalle Regioni a titolo di fondo perequativo per i Comuni e per le Province del territorio sono trasferiti dalla Regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Qualora le Regioni provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del Fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera f), si applicano comunque i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la Regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

CAPO IV
FINANZIAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DI ROMA CAPITALE

Art. 12
(Finanziamento delle città metropolitane)

1. Il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane è assicurato, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni. La legge statale assegna alle Città metropolitane tributi ed entrate proprie, anche diverse da quelle assegnate ai Comuni, nonché disciplina la facoltà delle Città metropolitane di istituire tributi nelle materie rientranti nelle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera d).

2. Sino alla data di attuazione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in materia di aree metropolitane, è assicurato il finanziamento delle funzioni dei relativi Comuni capoluogo, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni;

Art. 13
(Finanziamento e patrimonio di Roma capitale)

con : "procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui alla lettera d), e delle entrate standardizzate, nonché a stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture;"

Art. 11, comma 1 lett. g) riformulato come di seguito: i fondi ricevuti dalle Regioni a titolo di fondo perequativo per i Comuni e per le Province del territorio sono trasferiti dalla Regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Qualora le Regioni non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del Fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dalla lettera f), si applicano ~~comunque~~ i criteri di riparto del fondo stabiliti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la Regione non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente lettera, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.


Art. 12, comma 1 sostituire "istituire" con "applicare"

Art. 12, comma 2. Riformulato come di seguito "Sino alla data di attuazione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in materia di aree metropolitane, è assicurato il finanziamento delle funzioni **fondamentali** dei relativi Comuni capoluogo, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni";

Art. 13, comma 1 (determinazione degli oneri a fronte di maggiori risorse), riformulato come di seguito: "Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma tenendo

19

<p>1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dalla copertura degli oneri conseguenti al ruolo di capitale della Repubblica.</p> <p>2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni, per le finalità di cui al comma 1 sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale della Repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali.</p> <p>3. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, il decreto legislativo di cui al comma 1, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:</p> <p>a) attribuzione alla città di Roma di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;</p> <p>b) trasferimento, a titolo gratuito, al comune di Roma dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.</p> <p>4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca una disciplina transitoria in base a cui l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Il medesimo decreto legislativo assicura, in via transitoria, l'attribuzione di un contributo a Roma capitale, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata nell'ambito delle risorse disponibili.</p>	<p>conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dalla copertura degli oneri conseguenti al ruolo di capitale della Repubblica previa la loro determinazione specifica."</p> <p>Art. 13 comma 2 (vedi norma finanziaria art.21) la legge non deve apportare oneri aggiuntivi.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO V INTERVENTI SPECIALI</p> <p style="text-align: center;">Art 14 (Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)</p> <p>1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) definizione delle modalità in base alle quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali;</p> <p>b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni;</p> <p>c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, alla collocazione geografica degli</p>	<p>Art. 14, comma 1 lett. c) visto che si detagliano le finalità può essere utile il richiamo ai diritti alla persona (anche se sono presenti come richiamo nella relazione)</p> <p>c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti e anche, con riferimento ai Comuni, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale.</p>


3

enti e anche, con riferimento ai Comuni, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale;

d) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione nonché l'entità delle risorse stanziate dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria.

CAPO VI

COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO

Art. 15

(Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;

b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza economica che di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità per ciascuna Regione e ciascun Ente locale;

c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni che possono adattarle, previa concertazione con gli Enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse Regioni;

d) introduzione a favore degli enti più virtuosi e meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema, rispettivamente premiante e sanzionatorio, che porti per i primi anche ad eventuali modificazioni della aliquota di un tributo erariale; per i secondi, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo, e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15, comma 1 lett. b) riformulato come di seguito: b) rispetto degli obiettivi del conto consuntivo, sia in termini di competenza economica che di cassa, per il concorso all'osservanza del patto di stabilità per ciascuna Regione e ciascun Ente locale;

Art. 15, comma 1 lett. d) cofinanziamenti progetti UE, riformulato come di seguito:

"introduzione a favore degli enti più virtuosi e meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica di un sistema, rispettivamente premiante e sanzionatorio, che porti per i primi anche ad eventuali modificazioni della aliquota di un tributo erariale commisurata allo scostamento fra i risultati programmati e gli obiettivi realizzati; per i secondi, fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti, fra i quali anche l'attivazione nella misura massima dell'autonomia impositiva, atti a raggiungere gli obiettivi, il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche e di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie; previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo, e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato

dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Capo VII
PATRIMONIO DI REGIONI ED ENTI LOCALI**

**Art. 16
(Patrimonio di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni)**

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) attribuzione ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse Regioni ed Enti locali;
- b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
- c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti.

**CAPO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 17
(Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le Regioni)**

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano una disciplina transitoria per le Regioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) i criteri di computo delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7 si applicano a regime dopo l'esaurirsi di una fase di transizione diretta a garantire il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti rilevati nelle singole regioni come media nel triennio 2006-2008 al netto delle risorse erogate in via straordinaria ai valori determinati con i criteri dello stesso articolo 7;
- b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avviene a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali, mediante un processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard in un periodo di tempo sostenibile;
- c) per le materie diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali in cinque anni. Nel caso in cui in sede di attuazione dei decreti legislativi emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, lo Stato può attivare a proprio carico meccanismi correttivi di natura compensativa di durata non superiore al periodo transitorio di cui alla presente lettera.

Art. 17 Comma 1, lett. b). Non chiaro il richiamo alle sole funzioni fondamentali per i comuni incoerente con la normativa degli altri articoli, e quindi emendamento Lett. c sostituire può attivare con attiva e in ordine al periodo di attivazione prevedere che esso duri "almeno pari al periodo transitorio"

Art. 17 Eliminare il comma 2

2. La disciplina transitoria di cui al comma 1 assicura altresì, attraverso la concentrazione e la razionalizzazione dell'utilizzo dei fondi europei, la realizzazione di un piano di interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in maniera da promuovere misure di sviluppo con riguardo alle infrastrutture nelle aree sottoutilizzate.

Aggiungere il seguente comma:
 "Il Governo si impegna nella predisposizione dei decreti delegati ad operare in piena collaborazione con le Regioni e le Autonomie locali con particolare riferimento alla definizione del LEA e dei LEP e nella determinazione dei fabbisogni standard."

Art. 18
(Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per gli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le Regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;
 b) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di tempo sostenibile.

Art. 19
(Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle compartecipazioni)

1. I decreti legislativi di cui al comma 2, con riguardo al sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 a) previsione di adeguate forme di collaborazione delle Regioni e degli enti locali con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con le agenzie regionali delle entrate in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali;
 b) definizione con apposita e specifica convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, le singole Regioni e gli Enti locali, delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

Art. 20
(Coordiamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome)

1. Nei limiti consentiti dai rispettivi Statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi

In fase di istruttoria

<p>derivanti, nonchè all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).</p> <p>2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e dei livelli di reddito pro-capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le Regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro-capite siano inferiori alla media nazionale. Tengono altresì conto dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico e di rimuovere gli squilibri economici e sociali prevedendo anche, in conformità con il diritto comunitario, forme di fiscalità di sviluppo. Possono disciplinare le modalità per l'attribuzione alle Regioni di quote del gettito derivante dalle accise sugli oli minerali in proporzione ai volumi raffinati sul loro territorio, contestualmente all'attribuzione o trasferimento delle eventuali competenze o funzioni spettanti alle medesime Regioni ed ancora non esercitate.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonchè con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:</p> <p>a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonchè di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della Regione a statuto speciale o Provincia autonoma;</p> <p>b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 21 (Salvaguardia finanziaria)</p> <p>1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:</p> <p>a) le maggiori risorse finanziarie rese disponibili a seguito della riduzione delle</p>	<p>All'art. 21 comma 1, riformulato come di seguito: " L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto europeo di stabilità e crescita e non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio della Stato e la finanza pubblica nel suo complesso."</p> <p>All'art. 21 dopo il comma 2 aggiungere comma 2 bis: " Per le spese derivanti dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 13 si provvede nell'ambito delle</p>

<p>spese determinino una riduzione della pressione fiscale dei diversi livelli di governo;</p> <p>b) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo assoluto che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;</p> <p>3. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio=</p>	<p>disponibilità finanziarie riservate ai comuni".</p> <p>All'art. 21 eliminare il comma 3</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 (Abrogazioni)</p> <p>1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le disposizioni incompatibili con la presente legge, prevedendone l'abrogazione.</p>	

Roma, 17 settembre 2008